



**Ponteggio prefabbricato
DR6 con boccole**

**AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE**

Alla CONDOR S.P.A.
Località Zona Industriale SNC
83040 Conza della Campania (AV)
condorgroup@pec.it

e, p.c.:

All'Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione Centrale
per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro
DCTutela@pec.ispettorato.gov.it

All'Ispettorato territoriale del lavoro di Avellino
ITL.Avellino@pec.ispettorato.gov.it

Oggetto: Articolo 131, comma 5, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Rinnovo dell'autorizzazione alla costruzione e all'impiego del ponteggio metallico a telai prefabbricati tipo portale 105/180 a boccole - Denominazione commerciale "DR 6 a boccole".

VISTI l'articolo 131 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;

VISTA la circolare n. 10 del 28 maggio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante *"Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni"*;

VISTA l'autorizzazione rilasciata alla società ICARO dal già Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 23 aprile 1983 (prot. n. 22065 PR7/40), relativa alla costruzione e all'impiego del ponteggio metallico a telaio prefabbricato, modelli DEDALO con boccole e TITAN con boccole;

VISTA la voltura del 29 novembre 1994 (prot. n. 21930/OM-4) dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato, prot.n. 22065 PR7/40 del 23 aprile 1983 – denominazione commerciale "DR 6 CON BOCCOLE" – marchio "TP", nonché i successivi provvedimenti di estensione: del 15 dicembre 1994 (prot. n. 22665-OM-4), relativo a ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato – denominazione commerciale "DR 6 con boccole" marchio "TP"; del 31 luglio 1995 (prot. n. 7 RL/21604/OM-4) e del 05 maggio 1997 (prot. n. 21665- OM-4) relativi a ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato – telaio a portale denominazione commerciale "DR 6

con boccole”; del 21 novembre 1997 (prot. n. 23026/OM-4), relativo a ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato - denominazione commerciale “DR 6 con boccole”; nonché del 24 aprile 2001 (prot. n. 20431/OM-4) relativo al ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato tipo “portale 105/180 a boccole” - denominazione commerciale “DR6 con boccole” - marchi “TP” e “CONDOR”;

VISTA la successiva voltura rilasciata in data 27 marzo 2002 (*prot. n. 20129/OM-4*) alla società Nuova Edilcomec s.r.l, relativa alla costruzione ed all’impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati - Tipo “Portale a boccole” – denominazione commerciale “DR 6B con boccole” – Marchi “PT1” e “E COMEC”;

CONSIDERATA l’intervenuta fusione mediante incorporazione della Nuova*Edilcomec- s.r.l. (partita Iva/codice fiscale 03032050019) nella Condor s.p.a. (data di iscrizione del 12 ottobre 2012);

VISTA l’istanza di rinnovo presentata alla già competente Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in data 12 giugno 2018 (prot. arrivo 11613 del 12 giugno 2018), dall’allora legale rappresentante della CONDOR S.p.a., Sig.ra Nadia Petrosino, nonché le integrazioni del 5 dicembre 2018 (prot. 22714 del 5 dicembre 2018) e del 31 ottobre 2022 (*prot. arrivo n. 10015*);

VISTA la dichiarazione resa dall’allora legale rappresentante della CONDOR S.p.a., Sig.ra Nadia Petrosino, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio;

VISTA la dichiarazione resa dall’allora legale rappresentante, ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000, da cui risulta che la produzione del ponteggio in esame è ancora in corso;

CONSIDERATO CHE occorre garantire la prima applicazione della disposizione contenuta all’articolo 131, comma 5, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ove si fa riferimento per il rinnovo delle autorizzazioni all’evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi metallici fissi;

RILEVATO CHE la già competente Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto, per le finalità indicate in precedenza, alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro per l’elaborazione di indicazioni tecniche aggiornate necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico

SI AUTORIZZA

nei confronti della CONDOR S.p.a., con sede legale in CONZA DELLA CAMPANIA (AV) - 83040, Località Zona Industriale snc, codice fiscale 05797860961, il rinnovo provvisorio dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro in data 23 aprile 1983 (prot. 22065 PR 7 /40), con specifico riferimento

anche al provvedimento di voltura del 29 novembre 1994 (prot. n. 21930/OM-4), nonché ai provvedimenti di estensione successivamente rilasciati del 15 dicembre 1994 (prot. n. 22665-OM-4), relativo a ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato – denominazione commerciale “DR 6 con boccole” marchio TP, del 31 luglio 1995 (prot. n. 7 RL/21604/OM-4), del 05 maggio 1997 (prot. n. 21665- OM-4) relativi a ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato - denominazione commerciale “DR 6 con boccole”, nonché il provvedimento di estensione del 21 novembre 1997 (prot. n. 23026/OM-4), relativo a ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato- denominazione commerciale DR 6 con boccole e quello del 24 aprile 2001 (prot. n. 20431/OM-4) relativo al ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato tipo “portale 105/180 a boccole” denominazione commerciale “DR6 con boccole”- marchi TP e CONDOR.

In fase di prima applicazione della previsione contenuta al richiamato articolo 131, comma 5, e tenuto conto di quanto già precisato con la richiamata circolare n. 10 del 28 maggio 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una volta disponibili le nuove istruzioni tecniche aggiornate all’evoluzione del progresso tecnico, renderà noti i termini e le modalità con cui il fabbricante sarà tenuto a presentare una nuova istanza per la revisione della presente autorizzazione, rinnovata provvisoriamente.

Il presente provvedimento dovrà costituire parte integrante del libretto di autorizzazione da consegnarsi agli utilizzatori del ponteggio. Inoltre, tale libretto dovrà essere inoltrato in copia, entro tre mesi dal ricevimento della presente, alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - divisione II, nonché all’Ispettorato territoriale del lavoro a cui la presente è inviata per conoscenza.

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi



Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il dirigente

Maria Teresa Palatucci

MR/GDA

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”.



Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Div. VII



Prot. N° 21930/OM-4

Allegati 2

la DITTA CON.DOR. s.r.l.

Zona Industriale

84083 CASTEL S.GIORGIO (SA)

OGGETTO: ~~Voltura per l'autorizzazione alla costruzione ed al-~~
~~l'impiego di ponteggi metallici fissi - Artt. 30 e segg. D.P.R.~~
~~7 gennaio 1956, n.164 - Ponteggi metallici fissi a telaio prefabbr-~~
~~cato - Denominazione commerciale "DR6 CON BOCCOLE" - Marchio "TP".~~

e, p. c.: ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE
DEL LAVORO DI

84100 SALERNO

VISTI gli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, con
tenenti norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;
VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n.242 del 23
settembre 1968), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche
di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle
indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a
suo nome dell'autorizzazione n. 22065 PR7/40 del 23/4/1983

concessa alla Ditta ICARO con sede in Cambiago (MI)

concernente l'impiego del ponteggio metallico fisso
a telai prefabbricati (tipo DEDALO) di cui la Ditta subentrante chiede la
fabbricazione;

VISTA la relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo del
la predetta domanda di voltura e le relative integrazioni e modifiche,
nonchè la loro conformità alla relazione tecnica e relativi allegati
già facenti parte integrante della summenzionata autorizzazione,

S I A U T O R I Z Z A

l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati
composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti
dall'allegato n.1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato
numero 2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore
a 20 mt. e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e comples
sità, i quali - ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 -
devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

./.

Se pregare l'interessato di indicare nell'istanza
il numero di protocollo di cui è in possesso
e la data di scadenza del documento

Gli allegati n.1 e n.2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche, e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso l'Ispettorato provinciale del lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;
- 2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero - che ne rilascia apposita dichiarazione - di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Detto prelievo, insieme alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della ditta titolare dell'autorizzazione;
- 3) sia consegnata - all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo - copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitolo 4,5,6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completata dalle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi presso lo scrivente e presso l'Ispettorato provinciale del lavoro in indirizzo. L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione, per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n.1, non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

